### N. R.G. 222/2023



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - Presidente

dott. Luca Fuzio - Giudice estensore

dott. Maria Magrì - Giudice

nel procedimento n. 222/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**ABDELHAI NADIR** (C.F. NDRBLH67A17Z330Q) nato in Marocco il 17/01/1967

e da

**TOURIA YACINE** (C.F. YCNTRO69B50Z330X) nata in Marocco il 10/02/1969, entrambi residenti a Clusone (BG), Viale Europa n. 26 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Corvino del Foro di Bergamo, presso il cui studio sito in Bergamo, Rotonda dei Mille n. 1, sono elettivamente domiciliati

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**


**OGGETTO**: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO



- letto il ricorso depositato in data 26/07/2023 da ABDELHAI NADIR (C.F. NDRBLH67A17Z330Q) e da TOURIA YACINE (C.F. YCNTRO69B50Z330X) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio familiare;
- considerato che in data 11.08.2023 il Giudice disponeva l'integrazione del ricorso e della relazione del gestore con un prospetto finale riepilogativo dell'intero attivo messo a disposizione dettagliato per voci, assegnando a tal fine termine sino al 15.09.2023;
- considerato che in data 15.09.2023 il ricorrente depositava memoria integrativa nella quale specificava quanto richiesto;
- rilevato innanzitutto che, dal combinato disposto degli art. 66 CCII e 268 e seguenti CCII, è ammissibile la presentazione congiunta dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte di familiari conviventi, poiché l'art. 66 CCII riveste carattere generale ed è quindi applicabile anche alle procedure di liquidazione controllata del patrimonio (Trib. Milano, Sentenza del 02.03.2023; Trib. Verona, Sentenza n. 4188 del 06.10.2022);
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti nel comune di Clusone (BG) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 276.557,94 (compresi i compensi spettanti ai professionisti della presente procedura) derivante dal licenziamento del Sig. ABDELHAI e dal conseguente ricorso, sia di quest'ultimo che della moglie, a finanziamenti per tentare di risolvere la propria situazione debitoria, nonché al mancato pagamento delle rate del mutuo;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;




Sent. n. 203/2023 pubbl. il 24/10/2023 Rep. n. 252/2023 del 24/10/2023





Sent. n. 203/2023 pubbl. il 24/10/2023 Rep. n. 252/2023 del 24/10/2023





#### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ABDELHAI NADIR (C.F. NDRBLH67A17Z330Q) e YACINE TOURIA (C.F. YCNTRO69B50Z330X);

nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;

nomina liquidatore il DOTT. CARLO NEGRINOTTI;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

autorizza sin d'ora il liquidatore a subentrare nella procedura esecutiva immobiliare n. 407/2022 R.G.E. pendente avanti il Tribunale di Bergamo;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.800,00 mensili, con obbligo degli stessi di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di ABDELHAI NADIR (C.F. NDRBLH67A17Z330Q) e YACINE TOURIA (C.F. YCNTRO69B50Z330X);

dispone che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 12 ottobre 2023

Il Giudice est. Il Presidente



Sent. n. 203/2023 pubbl. il 24/10/2023 Rep. n. 252/2023 del 24/10/2023

Dott. Luca Fuzio

Dott.ssa Laura De Simone